



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Buras n. 19

**Data di pubblicazione: 30 aprile 2015**

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

### Parte prima

#### Regolamenti e decreti

##### Decreti

##### Assessorato Difesa dell'ambiente

##### Decreto

n. 6579/16 del 20 marzo 2015

**Approvazione del Piano di gestione del SIC ITB040051 "Bruncu de su Monte Moru – Geremeas (Mari Pintau)"**

L'Assessore

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali";

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (c.d. Direttiva "Uccelli") concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha come obiettivo l'individuazione di azioni atte alla conservazione e alla salvaguardia degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,(c.d. Direttiva "Habitat") che come ha come obiettivo la tutela della biodiversità e prevede la creazione della Rete Natura 2000;

VISTO il Decreto del Ministero Ambiente 17 Ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e s.m.i;

VISTA la Legge nazionale 157/1992, come integrata dalla legge 221/2002 (che recepisce la Direttiva Uccelli);

VISTO il D.P.R. 357/1997 e successivo D.P.R. 120/2003, di recepimento della Direttiva Habitat, che detta disposizioni anche per le ZPS (definite dalla Direttiva Uccelli);



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione 2015/74 del 3 dicembre 2014, che adotta un ottavo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, di diretta applicazione ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente 2 Aprile 2014;

VISTO l'elenco delle ZPS istituite, pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente 8 Agosto 2014;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013 (di seguito PSR 2007/2013) approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)5949 del 28 novembre 2007 e modificato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009;

VISTA la misura 323, azione 1, Sottoazione 1, "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000" del PSR 2007/2013, che dispone finanziamenti a favore degli enti pubblici per la stesura e l'aggiornamento dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale) ricadenti nei territori rurali della Sardegna e i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 dell'11 dicembre 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.13/2 del 15 marzo 2011 che, per ragioni di competenza e opportunità, dà mandato all'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 di affidare alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente l'attuazione della misura 323, azione 1, sottoazione 1;

VISTA la determinazione n. 21332/862 del 21/09/2011 di approvazione dell'invito a presentare proposte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, misura 323, azione 1, sottoazione 1 "Stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione delle Aree Natura 2000";

VISTA la Determinazione prot. n. 13880 rep. n. 287 del 11.06.2012 di approvazione della graduatoria delle domande pervenute sulla Misura a regia regionale 323, azione 1, sottoazione 1 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000";

VISTA La delibera di giunta regionale n. 37/18 del 12.9.2013 di approvazione dell' Allegato 1 "Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione siti della Rete Natura 2000" e dell'Allegato 2 "Format Piano di gestione" alla succitata delibera, con la quale tra l'altro la Giunta regionale dà mandato all'Assessore della Difesa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'Ambiente per l'approvazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 predisposti in occasione del citato invito;

CONSIDERATO che la domanda del Comune di Quartu S.Elena per l'aggiornamento del Piano di gestione del SIC ITB040051 "Bruncu de su Monte Moru – Geremeas (Mari Pintau)" è stata ritenuta ammissibile e finanziabile;

CONSIDERATO che l'aggiornamento del Piano di gestione del SIC ITB040051 "Bruncu de su Monte Moru – Geremeas (Mari Pintau)" ha completato l'iter previsto dall'invito ed è stato valutato positivamente sotto il profilo tecnico scientifico dal competente Servizio di questo Assessorato a condizione che siano recepite le prescrizioni allegatae al presente Decreto;

CONSIDERATO che il Piano è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che si è conclusa con l'esclusione del Piano dalla VAS con le prescrizioni di cui alla Determinazione del Servizio SAVI n. 977 del 03/10/2013.

CONSIDERATO che il Piano è stato sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi ai sensi dell'art.5 DPR 357/97 e s.m.i. che si è conclusa con giudizio positivo di valutazione di incidenza, con le prescrizioni e indicazioni di cui alla Determinazione del Servizio SAVI n. 877 del 12/11/2014, anch'esse allegatae al presente Decreto.

Decreta

ART.1 E' approvato il Piano di gestione del SIC ITB040051 "Bruncu de su Monte Moru – Geremeas (Mari Pintau)" con le prescrizioni in allegato, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il Piano di gestione è depositato in atti presso il Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Spano



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ALLEGATO AL DECRETO N. 16 del 20.03.2015

**Prescrizioni Piano di gestione del SIC ITB040051 "Bruncu de su Monte Moru – Geremeas (Mari Pintau)"**

- 1) L'amministrazione comunale di Quartu Sant'Elena, in fase di redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL), dovrà tener conto di quanto prevede il Piano di Gestione.
- 2) Entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del Piano di Gestione, dovrà essere inviato al Servizio tutela della natura un allegato contenente le seguenti integrazioni al Quadro di Gestione:
  - a. l'obiettivo specifico n. 7 "*Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue Risorse*" e l'azione IA9 sono correlati tra loro ma ad essi non viene associato nessun codice di impatto. Al fine di assicurare la coerenza rispetto al quadro conoscitivo occorre definire il/i fattore/i di pressione e relativi effetti di impatto che hanno portato all'individuazione dell'obiettivo n. 7 e dell'azione IA9;
  - b. per l'obiettivo specifico n. 7 "*Valorizzazione delle opportunità di fruizione sostenibile del sito e delle sue Risorse*" occorre individuare un "risultato atteso" conforme alle riportate nelle Linee Guida (il risultato atteso "*Realizzazione di un sentiero naturalistico*" non è conforme, rappresentando l'azione proposta);
  - c. il paragrafo n. 12, "*Ipotesi di piano pluriennale delle attività*", deve mettere a sistema le informazioni inserite nelle schede azione, indicando (eventualmente anche sottoforma di tabella di sintesi) le priorità, i tempi di realizzazione e le possibili fonti di finanziamento;
  - d. le schede descrittive degli interventi proposti, come richiesto dalle Linee guida, dovranno riportare nell'apposito campo dei risultati attesi esplicitati in termini di effetto dell'azione proposta su habitat e specie (e non l'indicazione della realizzazione dell'azione stessa). A tal fine, si dovranno riportare in toto o in parte i risultati attesi già individuati nella fase di definizione degli obiettivi specifici, ai quali l'intervento è correlato.

**Prescrizioni e indicazioni di cui alla Determinazione del Servizio SAVI n. 877 del 12/11/2014 relative alla procedura di valutazione di incidenza (art.5 DPR 357/97 e s.m. e i).**

- 1) Gli interventi IA01, IA06, IA07, IA08, IA11 necessitano, in fase di attuazione, della verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ALLEGATO AL DECRETO N. 16-2015

- 2) L'intervento IA03 "*Individuazione di un accesso unico alla spiaggia di Mari Pintau*", nonostante abbia finalità volte alla diminuzione della pressione antropica sugli habitat e nonostante gli accorgimenti realizzativi proposti nella relativa scheda Azione del PdG, si ritiene possa determinare fenomeni di frammentazione sia naturalistica che paesaggistica. Inoltre la realizzazione dell'intervento potrebbe avere delle ripercussioni negative legate agli aspetti di pubblica sicurezza. Pertanto l'intervento, così come proposto, non può essere realizzato. Il nuovo progetto di individuazione di un accesso unico alla spiaggia di Mari Pintau dovrà essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla procedura.
- 3) L'intervento IA04 "*Organizzazione del sistema di attraversamento dell'area di retrospiaggia e litoranea*" necessita della verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza; deve essere comunque realizzato nel rispetto della seguente prescrizione:
  - l'intervento, concepito con lo scopo di ridurre e regolamentare l'impatto generato dal traffico incontrollato di persone e mezzi sull'area di retrospiaggia, così come individuato in cartografia, dovrà limitarsi alla sistemazione leggera di sentieri esistenti ad esclusivo utilizzo pedonale.
- 4) L'intervento IA05 "*Organizzazione di un campo boe per la tutela dell'habitat "Praterie di posidonia"*" necessita della verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza; deve essere comunque realizzato nel rispetto della seguente prescrizione:
  - l'intervento dovrà essere realizzato in conformità alle prescrizioni specifiche allegate al Decreto di approvazione N. 16 del 28 febbraio 2008.
- 5) L'intervento IA09 "*Realizzazione di un sentiero naturalistico*" necessita della verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza; deve essere comunque realizzato nel rispetto della seguente prescrizione:
  - l'intervento dovrà limitarsi nel tracciato ai sentieri già presenti nella vegetazione e favorire nella maggior parte dei casi (anche con la realizzazione di percorsi sospesi) la ripresa della vegetazione. In ogni caso non sono ammessi interventi che possano determinare interruzione e quindi frammentazione degli habitat dunali.
- 6) Gli interventi IA02, IA10, IA12 e gli interventi delle tipologie: Regolamentazione (RE), Programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR), Programmi didattici (PD) non necessitano di essere sottoposti a specifica procedura di valutazione di incidenza per la loro realizzazione.

2/2